

Sent. n. 198/2025 pubbl. il 13/11/2025
Rep. n. 201/2025 del 13/11/2025

RG 98/2025 LIQ. CONTR.
PROFUMERIA VENUS SAS
DI KANA'A SIRIN & C.



TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA

RG 98/2025 - SUB. 1
KANA'A SIRIN

PROC. UNIT. 269-1/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 13/11/2025

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott.ssa Clarice DI TULLIO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 269-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

PROFUMERIA VENUS SAS DI KANA'A SIRIN & C., p. iva 02493900266, con sede legale in Treviso, Viale Cadorna n. 6, e da **SIRIN KANA'A, C.F. [REDACTED]** residente in [REDACTED] con l'Avv. Mario Nordio

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da **PROFUMERIA VENUS SAS DI KANA'A SIRIN & C.** e da **SIRIN KANA'A**, in proprio e quale socio accomandatario di detta società, ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;

ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che le parti ricorrenti hanno, rispettivamente, sede legale e residenza in Treviso;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura di una procedura congiunta di liquidazione controllata nei confronti delle ricorrenti, atteso che la ricorrente persona fisica è socia accomandataria della società di persone ricorrente (di tal che gli effetti dell'apertura di una procedura nei confronti della società si sarebbero, comunque, riverberati anche nei suoi confronti, ex art. 270 C.C.I.I.), ma ha anche altre posizioni debitorie personali, non connesse alla sua posizione di socia accomandataria in detta s.as., fermo restando che le due masse attive e passive dovranno rimanere distinte;

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC con riferimento alle due ricorrenti, che illustra adeguatamente la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7f6d4d956b375
Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 8ba84172dcbac6efde1a581c3b7636
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd70395d6e857



impiegata dalle parti debitorie nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del C.C.I.I.;

ritenuto che le parti ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la società ricorrente è qualificabile come impresa minore, mentre la ricorrente persona fisica è attualmente un consumatore, attesa la dichiarata intenzione di non proseguire nell'attività della società e la sua posizione di socia accomandante, per una quota minima, in altra società);

- quanto alla società ricorrente, ha debiti per circa € 99.000,00 (di cui la maggior parte a titolo di tributi nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, di canoni di locazione nei confronti della proprietà dell'immobile in cui l'attività di profumeria veniva esercitata e per forniture commerciali); l'unico attivo liquidabile è costituito dai beni mobili che costituivano l'arredamento del negozio, stimati in circa € 50.000,00;

- quanto alla ricorrente persona fisica, la medesima dichiara debiti personali per circa € 160.000,00 (per la gran parte rappresentati da un debito nei confronti di uno zio per prestiti ricevuti); non risulta percepire attualmente alcun reddito né essere proprietaria di alcun immobile o bene mobile registrato;

- l'attuale fabbisogno mensile dichiarato dalla ricorrente persona fisica è pari a circa € 1.800,00 e le spese di procedura sono stimate in circa € 2.400,00 complessivi quanto all'OCC, oltre al compenso che verrà liquidato a favore del liquidatore e alle spese connesse alla necessità di vendita dei beni mobili della società;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di PROFUMERIA VENUS SAS DI KANA'A SIRIN & C. e di SIRIN KANA'A;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato e la dott.ssa Chiara

ordina alle parti ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 11/11/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

